

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2801 del 21/05/2026
Oggetto	DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di San Polo d'Enza, richiesta dall'impresa "RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI S.N.C. DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO" inerente l'attività di frantumazione rocce di cava
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2733 del 13/05/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Reggio Emilia
Responsabile adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventuno MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n.23789/2025

**DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di San Polo d'Enza, richiesta dall'impresa "RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI S.N.C. DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO" inerente l'attività di frantumazione rocce di cava.**

#### IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale.

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art.16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore.

VISTA l'istanza di AUA inoltrata dal SUAP di San Polo d'Enza ad ARPAE SAE in data 04/07/2025, e acquisita al protocollo con PG/121015 – pratica Sinadoc 23789/2025 – inviata dal legale rappresentante della **"RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI S.N.C. DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO"** (P.IVA 02057840353) con sede legale nel comune di Ventasso – via Enza n.11 - provincia di Reggio Emilia, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) inerente l'attività di frantumazione rocce di cava svolta presso l'impianto ubicato in comune di San Polo d'Enza - via Cornacchia n.11, provincia di Reggio Emilia, ove la ditta chiede i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in falda, ai sensi dell'art. 104, comma 4, del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269, comma 2 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (art.8, comma 4, Legge n.447/95; art.4, commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

#### Emissioni in atmosfera

- D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);

- DGR n.2236/2009 e s.m.i. recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art. 272, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs n.152/2006, parte V”;
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR n.4606/1999;
- Decreto direttoriale del MASE 309-28/06/2023 (Decreto Odori);

#### Tutela delle acque dall'inquinamento

- D. Lgs. n.152/06, e in particolare l’art. 104, recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286 del 14/02/2005.

#### Impatto acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e 6;
- DPR n.227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122” Capo III, art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. n.673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo.

Preso atto che, ai sensi dell’art.104, comma 4 del D.Lgs.152/06 e in deroga a quanto previsto al comma 1 del medesimo articolo, è possibile autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, alle condizioni ivi indicate.

CONSIDERATO che dall’istruttoria emerge quanto segue:

- ARPAE a seguito della verifica di completezza documentale dell’istanza e della correttezza formale, con nota protocollo n.136955 del 30/07/2025 indicava la conferenza dei servizi decisoria “semplificata” ai sensi dell’art.14-bis della Legge n.241/90, come previsto dall’art. 4, comma 7 del DPR n. 59/2013;
- ARPAE con nota prot.n.154921 del 01/09/2025 comunicava al SUAP del comune di San Polo d’Enza la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria in materia di scarichi idrici;
- l’Impresa istante richiedeva una proroga dei tempi con nota assunta agli atti di ARPAE prot. N.171528 del 29/09/2025, ammessa con nota ARPAE prot.n.172752 del 30/09/2025; la documentazione veniva trasmessa dall’impresa con note acquisita rispettivamente da ARPAE al prot.n.210841 del 27/11/2025, n.prot.227778 del 22/12/2025 e successiva documentazione prot.n.49076 del 17/03/2026;

- la conferenza si concludeva positivamente, avendo acquisito i seguenti pareri:

- la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia per la matrice emissioni e scarichi (PG/56252 del 26/03/2026), anche in specifico relativamente alle disposizioni di cui all'art.104 comma 4 del D.Lgs.152/2006;
- la conformità urbanistica del comune di San Polo d'Enza (PG/168680 del 24/09/2025).

pertanto il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza dei servizi.

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE.

RAVVISATA la sussistenza dei requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa **"RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI S.N.C. DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO"**, per i titoli ambientali inerenti l'esercizio dell'attività di frantumazione rocce di cava. da realizzare in Comune di San Polo d'Enza - Via Cornacchia, 11 - Provincia di Reggio Emilia, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente.

VISTA la Determina n.122 del 30/09/2025 della Direzione Generale con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della Legge n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione AUA ed autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE) Arpae di Reggio Emilia;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

#### DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art.14, comma 2 della Legge n.241/1990, con gli effetti di cui all'art.14-quater dell Legge n.241/1990;
2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa **"RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI S.N.C. DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO"** (P.IVA 02057840353), nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'impianto ubicato in comune di San Polo d'Enza - Via Cornacchia, 11 - provincia di Reggio Emilia, che comprende i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati:

MATRICE/SETTOR E AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3, comma 1 DPR n. 59/2013	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. n. 152/06 (artt. 124 e 125)	Comune e/o ARPAE
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs. n.152/06	ARPAE

Rumore	Comunicazione di cui all'art.8, comma 4, della Legge n.447/95	Comune
--------	---	--------

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
  - Allegato A "Autorizzazione, di cui all'art. 104, comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006 allo scarico di acque reflue industriali in falda";
  - Allegato C "Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i.";
  - Allegato E "Comunicazione di impatto acustico (art.8, comma 4 della Legge n.447/95)".
4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a **15 (quindici) anni** con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno **6 (sei) mesi** prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
6. di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
7. di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265;
8. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
9. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi del presente atto;
10. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del comune di San Polo d'Enza ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di San Polo d'Enza e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
11. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Reggio Emilia per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna ed il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è il Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE) Ovest di ARPAE;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs.02/07/2010, n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Dirigente Responsabile  
Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia  
di Reggio Emilia  
(Dott. Richard Ferrari)  
*firmato digitalmente*

**Autorizzazione, di cui all'art.104, comma 4 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. allo scarico delle acque reflue industriali in falda**

L'attività dell'unità aziendale per la quale l'impresa richiede l'autorizzazione consiste nella frantumazione di rocce di cava.

La superficie aziendale misura nel complesso circa 60.000 m<sup>2</sup>. L'impianto di frantumazione è situato in un'area di pianura, immediatamente a ridosso dell'alveo del Torrente Enza e di fianco è presente un piccolo lago di ex-cava utilizzato per l'approvvigionamento idrico necessario ai processi di lavorazione.

L'acqua viene prelevata dal bacino attraverso una pompa di emungimento elettrosommersa ed utilizzata per agevolare la lavorazione degli inerti, per limitare la formazione di polveri in atmosfera, e per quest'ultima motivazione anche nelle operazioni di bagnatura dei cumuli di sabbia prodotta e piste e dell'area impiantistica; l'acqua, dopo sedimentazione, viene restituita nel lago di origine (scarico S1).

**Scarico S1: acque reflue di frantumazione inerti di cava in laghetto di cava.**

Presso l'impianto in oggetto, il sistema idrico di approvvigionamento, coincidente con quello di scarico (lago di ex cava), che appartiene alle acque sotterranee e, in particolare, interessa la falda freatica negli orizzonti più superficiali in connessione idraulica con Torrente Enza.

Ai sensi dell'Art. 104 comma 4 del D. Lgs 152/06 e in deroga a quanto previsto al comma 1 dello stesso articolo, è possibile autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti il danneggiamento alla falda acquifera.

Le acque estratte dal bacino, vengono dapprima impiegate nel ciclo di frantumazione degli inerti, quindi sono immerse all'interno delle tre vasche di sedimentazione poste in sequenza prima di essere scaricate, quali acque reflue industriali, all'interno dell'ex lago di cava.

La ditta ha presentato una relazione geologica dalla quale emerge che i terreni che contraddistinguono il primo sottosuolo al di sotto del vegetale, sono costituiti da ghiaie-sabbiose sino alle profondità di circa 7÷8 metri da piano campagna. All'interno di tali depositi viene ospitata la prima falda, che alimenta anche le acque del bacino di ex-cava. La comunicazione tra la falda superficiale e quelle più profonde, soggette ad utilizzi più pregiati, è impedita dall'interposizione di un orizzonte intermedio, dello spessore di quasi 20 metri, composto da materiali a bassa permeabilità. Inoltre, l'orientazione delle linee di flusso delle acque sotterranee è diretta verso il Torrente Enza e ne deriva che l'acqua, immagazzinata nel lago oltre a quella che si infiltra negli strati più superficiali del sottosuolo, tende a non diffondersi per tutto l'acquifero ma viene richiamata dal corso d'acqua stesso. Secondo quanto indicato nella relazione geologica, inoltre, il fenomeno di permeazione degli scarichi nel sottosuolo sarà impedita dai materiali fini, argilloso-limosi, a bassa permeabilità, presenti in superficie. Le modalità operative esercitate nel processo di frantumazione configurano l'impiego di sola acqua con inerti, senza l'aggiunta di alcuna sostanza estranea.

La ditta afferma che lo scarico in acque sotterranee viene svolto senza l'aggiunta di sostanze flocculanti, polielettroliti o altri additivi che aumentino la velocità di sedimentazione dei limi, pertanto i fanghi saranno costituiti esclusivamente da acqua e dalla frazione fine degli inerti naturali. A supporto di ciò, la Ditta ha presentato analisi di caratterizzazione dei limi e delle acque del lago di ex-cava, che confermano l'assenza di sostanze estranee quali flocculanti, polielettroliti o altri additivi in grado di aumentare la velocità di sedimentazione dei limi. Inoltre, l'analisi dei limi e delle acque, effettuata ai sensi dell' Allegato 5, Parte IV del Dlgs 152/06, rispettivamente della tabella 1, Colonna A e della tabella 2, non ha mostrato, per quanto presentato, la presenza di contaminazioni da idrocarburi o da altre sostanze derivanti da lavorazioni industriali.



inerti avviene con acqua su griglie vibranti, senza aggiunta di detergenti o additivi, e richiede quantitativi di acqua ingenti. Esso serve a rimuovere limi, argille e/o polveri di frantumazione.

Le acque reflue di lavorazione, unitamente alle acque meteoriche che ricadono sui macchinari di frantumazione, vengono inviate ad un sistema di sedimentazione costituito da 3 vasche collegate tra loro tramite troppo pieno, aventi le seguenti dimensioni:

- vasca 1: con volume utile di 230 m<sup>3</sup>;
- vasca 2: volume utile di 600 m<sup>3</sup>;
- vasca 3: volume utile di 110 m<sup>3</sup>.

Il dimensionamento del sistema di contenitori di decantazione, favorirà un'adeguata deposizione dei materiali solidi in sospensione e, allo stesso tempo, impedirà il progressivo riempimento del lago di ex-cava. Successivamente le acque sono scaricate all'interno del bacino di ex-cava.

In base ai calcoli effettuati, la maggior parte della sedimentazione dovrebbe avvenire nella prima vasca di accumulo; quando il volume dei sedimenti avrà raggiunto il 10% del volume totale della vasca. Verrà attuata la rimozione periodica del limo in eccesso sul fondo della 1a vasca e, contestualmente, sulle altre due. Il limo di riempimento verrà estratto con l'ausilio di mezzi d'opera (escavatori e pale) e sarà impiegato parallelamente ai lavori di coltivazione per il riempimento del vuoto delle cave di proprietà e per la modellazione morfologica finale del sito produttivo, da completare alla cessazione dell'attività.

La planimetria di riferimento è la "Planimetria degli scarichi-REV. 01" datata settembre 2025 e acquisita al protocollo di Arpae n.210841 del 27/11/2025 e allegata alla presente.

## **PRESCRIZIONI Scarico S1**

1. Le acque di lavorazione e lavaggio degli inerti e i relativi fanghi dovranno essere costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non dovrà comportare danneggiamento alla falda acquifera.
2. Le acque di lavorazione dovranno essere immesse nel sistema di trattamento tramite rete di scolo dedicata, senza ulteriori contaminazioni derivanti da acque piovane che ricadono su superfici potenzialmente sporcanti o altre possibili contaminazioni.
3. L'impianto dovrà essere conforme al progetto ed alla documentazione tecnica presentata.
4. A valle della terza vasca dovrà essere presente un pozzetto d'ispezione, idoneo per il campionamento.
5. Le caratteristiche dello scarico, a valle delle vasche di decantazione non devono creare danneggiamento alle falde acquifere e pertanto dovranno comunque rispettare i limiti previsti dalla Tab. 2 , Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs.152/06 e s.m.i..
6. Il punto individuato per il controllo dello scarico delle acque reflue industriali deve essere predisposto e attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA.
7. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e di rimozione del materiale depositato sul fondo delle vasche di decantazione, per garantire la corretta funzionalità dell'impianto. Delle operazioni di manutenzione deve essere tenuta registrazione in apposito quaderno da rendere visionabile agli agenti accertatori. L'asportazione dei limi dalle vasche e la loro destinazione dovrà essere conforme alla vigente normativa ambientale e opportunamente documentata.
8. Per i primi due anni di vigenza dell'AUA dovranno essere effettuati 2 autocontrolli analitici annuali suddivisi nei due semestri, sulle acque scaricate nel bacino dopo il loro trattamento per la ricerca dei seguenti parametri caratteristici dello scarico, tra quelli previsti dalla Tab. 2, Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs.152/06 e s.m.i.: Alluminio, Acrilammide, Idrocarburi totali espressi come n-esano, Cadmio, Cobalto, Cromo, Rame, Idrocarburi Totali espressi come n-esano, IPA, BTEX.

Successivamente, se non si sono riscontrate criticità, gli autocontrolli potranno avere frequenza annuale. In caso di superamento, la ditta deve immediatamente interrompere lo scarico e darne comunicazione ad ARPAE Servizio Territoriale e SAE e al Comune di San Polo d'Enza e provvedere al conferimento, come rifiuto, a impianti terzi autorizzati. Entro i successivi 30 giorni, la ditta deve presentare progetto di modifica e adeguamento dei sistemi di trattamento delle acque e di recapito dello scarico, unitamente a domanda di modifica di AUA.

9. Gli esiti degli autocontrolli dovranno essere conservati presso l'azienda, a disposizione degli organi di vigilanza e presentati in sede di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico.
10. Nel caso di contaminazioni accidentali delle reti di raccolta del sistema di depurazione, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui per tutto il tempo necessario ad eliminare l'inquinamento; a tale scopo dovrà essere installato, a valle delle vasche di decantazione, idoneo sistema di chiusura e previsto il conferimento dei reflui a ditte autorizzate.

*Il Richiedente formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere indenne la scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto del presente atto, per il quale nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto per eventuali danni che dovessero essere causati.*

*Sono fatti salvi i provvedimenti autorizzativi, concessioni ed atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni per fattispecie particolari che non siano state ricomprese e dal presente provvedimento. Altresì sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.*

**Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.**

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI S.N.C. DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO" nell'impianto ubicato in Comune di **San Polo d'Enza - via Cornacchia n.11** - Provincia di Reggio Emilia è autorizzata a svolgere l'attività di **frantumazione rocce di cava** e ad attivare le seguenti emissioni in atmosfera:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	GRUPPO ELETTROGENO A GASOLIO DA 630 KVA	—	3	9 per 200 gg/anno	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'All.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.		
E2	CALDAIA A GASOLIO PER USO CIVILE da 31,5 KW	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.i.					
ESf1	CISTERNA GASOLIO FUORI TERRA DA 4,95 MC	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06					
ESf2	CISTERNA GASOLIO INTERRATA DA 2 MC	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06					
ED1	VAGLIO 1	EMISSIONE DIFFUSA					
ED2	FRANTOIO A MASCELLE	EMISSIONE DIFFUSA					
ED3	TAMBURO ROTANTE	EMISSIONE DIFFUSA					
ED4	VAGLIO 2	EMISSIONE DIFFUSA					
ED5	MULINO ROTANTE	EMISSIONE DIFFUSA					
ED6	VAGLIO SECCO	EMISSIONE DIFFUSA					
ED7	VAGLIO 3	EMISSIONE DIFFUSA					
ED8	CUMULI C3,C4,C5	EMISSIONE DIFFUSA					
ED9	CUMULI C1,C2	EMISSIONE DIFFUSA					
ED10	CUMULI C6,C7,C8,C9	EMISSIONE DIFFUSA					

ED11	VIE DI TRANSITO DEI MEZZI IN ENTRATA E IN USCITA	EMISSIONE DIFFUSA
------	--	-------------------

1) La Ditta è tenuta a mettere in atto tutte le misure individuate e riportate nella domanda di autorizzazione presentata ai fini del contenimento delle suddette emissioni diffuse di polveri ovvero:

- bagnatura per tre volte al giorno dei tratti di strada di cantiere percorsi dagli automezzi impiegando sia un carrobotte trascinato da trattore agricola sia irrigatore manuale;
- limite di velocità massimo degli automezzi di 10 km/h;
- impiego di acqua nelle operazioni di vagliatura e frantumazione;
- copertura con teloni di parte dei nastri trasportatori dell'impianto di frantumazione.

2) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazione, planimetria che si allega alla presente ed elaborati grafici dei quali è formato, allegati alla domanda in oggetto.

L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti.

**Comunicazione di impatto acustico di cui all'art.8 comma 4, della Legge n.447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR n.227/11**

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Rumore	Comunicazione di impatto acustico di cui all'articolo 8, comma 4 della Legge n.447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Dalla valutazione di impatto acustico allegata alla domanda, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, emerge che:

- I limiti massimi in assoluto per il rumore sono rispettati presso i confini aziendali e presso i recettori sensibili considerati, per il periodo diurno;
- le differenze tra il livello del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale) è inferiore ai 5 dB durante il periodo diurno, per tutti i recettori sensibili considerati.

Pertanto l'attività svolta dalla Ditta risulta acusticamente compatibile con i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di rumore.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**